



Avv. LAURA PODAGRA  
via Bellotti, 11 - 20129 Milano  
mob +39 320 4855851  
fax 1782753089  
laura.podagra@monza.pecavvocati.it  
laura.podagra@studiolpr.it

## **TRIBUNALE CIVILE DI COMO**

### **Sezione per le controversie di lavoro**

**RICORSO ex art. 414 c.p.c. con contestuale istanza ex art. 151 c.p.c.**

promosso da

**CURTI SILVIA MARIA** nata a Como il 11.01.1973, residente a Corrido (CO) via Val Rezzo n. 47/A (c.f.: CRTSVM73A51C933F) rappresentata e difesa dall'avv. Laura Podagra (c.f. PDGLRA81A61D960U) elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa in Milano, Via Bellotti n.11, come da mandato in calce al presente ricorso (con richiesta di effettuare le comunicazioni al seguente indirizzo pec [laura.podagra@monza.pecavvocati.it](mailto:laura.podagra@monza.pecavvocati.it) e fax 1782753089)

- *ricorrente* -

### **CONTRO**

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del ministro *pro tempore*, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato Via Freguglia n. 1.

-*resistente*-

### **CONTRO**

**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**, in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Milano Via Soderini n. 14, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato in via Freguglia n. 1

-*resistente*-

### **CONTRO**

**Ufficio Scolastico Provinciale di Como**, in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Como, Passaggio Giardini di Ponente Luigi Zuccoli n. 2, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato in via Freguglia n. 1

-*resistente*-

**Oggetto: riconoscimento diritto all'inserimento nelle graduatorie ex art. 1, comma 1 bis, l. n. 143/2004 (oggi GAE) per i ricorrenti in possesso di diploma di maturità magistrale conseguito entro il 2001/2002.**

**Allegazioni in fatto:**

*Capitoli di prova*

1. La ricorrente presta servizio con contratto a tempo determinato in qualità di docente presso l'I.C. Porlezza;
2. La ricorrente ha conseguito il diploma di maturità magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002 e precisamente in data 2.03.1993 presso l'Istituto Magistrale Statale "*Matilde di Canossa*" di Como (all. 1).
3. Il diploma di maturità magistrale conseguito a seguito di regolare corso di studio dalla ricorrente ha natura abilitante *ex lege* e, pertanto, avrebbe dovuto consentire di accedere immediatamente a tutti i canali di reclutamento e conferimento di incarichi riservati a personale scolastico abilitato e, dunque, avrebbe dovuto dare anche titolo per l'inserimento nelle graduatorie provinciali di cui alla legge n. 124/1999 ex art. 1, comma 1 bis, legge n. 143/2004, nonché all'inserimento nelle graduatorie di Istituto nella fascia II dedicata agli aspiranti insegnanti in possesso di abilitazione.
4. Invero, prima dell'istituzione del corso di laurea in scienze della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994 n. 297.
5. L'art. 53 del R.D. 6 maggio 1923, n. 1054 recita che "*l'istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnati delle scuole elementari*".



6. L'art. 197 del D.L. 16 aprile 1994, n. 297, stabilisce che *“il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare; restano ferme le particolari disposizioni recate da leggi speciali”*.
7. Il CCNL Scuola del 29 febbraio 2012 afferma che *“conservano valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'Istituto magistrale, entro l'anno scolastico 2001/2002, ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1997”*.
8. L'amministrazione resistente ha, peraltro, con nota a firma del Ministro Berlinguer, 3 marzo 1997, prot. n. 12588/BL, il cui contenuto è in seguito ribadito anche dalle circolari ministeriali 18 ottobre 2008, prot. n. 4458/C18, ove chiamato a pronunciarsi sull'argomento, evidenziato come tale diploma *“conserverà per sempre il valore abilitante e consentirà, comunque, di accedere all'insegnamento”*.
9. L'art. 97, terzo comma, della Costituzione prevede che *“agli impieghi pubblici si acceda mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”* e l'art. 33, quinto comma, stabilisce che è prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Nella fattispecie qui proposta, mediante il conseguimento del diploma di maturità magistrale i ricorrenti hanno sostenuto e superato l'esame di Stato.
10. In data 31.01.2014 la Commissione Europea ha emesso un parere sulla petizione avanzata da un docente italiano in relazione alla conformità della direttiva 2005/36 del diploma di maturità magistrale. La richiesta, infatti, era volta ad ottenere il riconoscimento del titolo del diploma *de qua* per poter insegnare in uno Stato dell'Unione Europea (in particolare, nel caso analizzato dalla Commissione

Europea si trattava della Gran Bretagna). La Commissione ha riconosciuto la piena conformità del titolo a seguito dell'interpello all'autorità italiana (MIUR) che ha chiarito che il suddetto diploma costituisce qualifica piena all'insegnamento ("*fully qualified to teach in Italy*"), mentre il concorso a cattedre rappresenta soltanto una procedura di reclutamento nella scuola statale ("*the competition is just a recruitment procedure necessary to obtain a permanente position in a state school*"). Pertanto, a seguito di tale procedura le autorità britanniche hanno riconosciuto la piena validità del titolo ai fini dell'insegnamento nel proprio Paese.

11. L'assetto normativo sopra indicato considera il diploma di maturità magistrale requisito sufficiente per l'accesso nelle scuole pubbliche.
12. Soltanto dopo il 2002 è stato riformato il sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare, introducendo la laurea in Scienze della formazione. In conseguenza di quanto detto coloro che hanno conseguito il suddetto titolo entro il 2002 possiedono pieno titolo per l'accesso all'insegnamento.
13. Tuttavia, l'amministrazione resistente con il D.M. 235/2014 non ha riconosciuto ai ricorrenti gli effetti legali del proprio titolo, negando la possibilità di inserimento dei ricorrenti quali diplomati magistrali entro l'anno 2001/2002.
14. Con il D.M. n.353 del 22 maggio 2014 e con il D.M. 308 del 15 maggio 2014 il Miur ha riconosciuto il valore abilitante dei suddetti diplomi, sanando solo in parte la loro posizione e consentendo l'inserimento nella II fascia dedicata agli abilitanti.
15. Alla luce di quanto esposto la ricorrente con diffida chiedeva, previa disapplicazione del D.M. n. 235/2014, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, il riconoscimento del diritto ad essere inserita nella graduatoria provinciale ad esaurimento per la classe di concorso infanzia e primaria della provincia di Milano (all. 2).



- 16.** Il Consiglio di Stato chiamato a pronunciarsi su identica questione ha con sentenza del 22.10.2014 e con successiva ordinanza dell'11.03.2015 ha ammesso nella graduatorie in esame 3000 precari, ritenendo illegittima la loro esclusione (all. 3).
- 17.** Il Consiglio di Stato, sezione seconda, con parere n. 03813/2013 dell'11 settembre 2013 ha esplicitato che *“prima dell'istituzione della laurea in Scienza della Formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali dell' istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R. D. 6 maggio 1923 n. 1054, in combinato disposto con l'articolo 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal decreto ministeriale 10 marzo 1997, dall'articolo 15, co. 7, del D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g.n. 82 del 24 settembre 2012”* (all. 4).
- 18.** Il Tar Lazio con sentenza n. 7858/2014 ha respinto la domanda volta ad ottenere l'annullamento del D.M. 235/2014 nella parte in cui impediva l'inserimento dei diplomati magistrali consentendo l'inserimento nella sola graduatoria d'istituto.
- 19.** Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 4834/2014, ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza negativa del Tar Lazio accogliendo l'istanza cautelare *“ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 98 del codice del processo amministrativo per l'accoglimento dell'istanza cautelare, al fine della sollecita definizione del giudizio di merito, comportando l'esecuzione della sentenza impugnata un danno grave e irreparabile per la posizione degli appellanti che altrimenti non potrebbero aspirare alla progressione in graduatoria cui è correlata l'ammissione in ruolo”* (all. 5).

**20.** Il Consiglio di Stato, con la sentenza 1973 del 16 aprile 2015, ha statuito che *“ora, se è incontestabile che con il decreto ministeriale n. 325/2014, sulla base del citato parere, è stato riconosciuto a tutti i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, di accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, è altrettanto indubitabile che, nel ricorso in primo grado, gli attuali appellanti abbiano evidenziato che la loro richiesta non era tesa all’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, inserimento peraltro già acquisito per quanto detto innanzi, ma all’inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento, cioè nelle graduatorie costituite ai sensi dell’articolo 401 del decreto legislativo n. 297/94, riservate ai docenti muniti di abilitazione e utilizzate per l’assunzione a tempo indeterminato, in ragione del cinquanta per cento dei posti autorizzati annualmente dal Ministero. (...)Ora, non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell’inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali. Conseguentemente, risulta valida la stessa presentazione delle citate domande di inserimento presentate nei termini che decorrono dalla effettiva conoscenza, da parte dei ricorrenti originari, della lesività dell’atto impugnato”*. (all. 6).

**21.** La ricorrente, quindi, promuove la relativa azione legale per i seguenti motivi.

#### **IN DIRITTO**

- 1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 197, comma I, e 402 del d.lgs. 297/1994 e art. 15, comma VII, del D.P.R. 323/1998, violazione e**



**falsa applicazione del decreto interministeriale del 10.03.1997, art. 2, comma I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma I bis, L. n 143/2004.**

Scopo del presente ricorso è quello di ottenere il pieno riconoscimento del diploma di maturità magistrale conseguito, come già esposto nella parte in fatto, dall'odierna ricorrente entro il 2002.

In particolare, con la presente azione, l'istante chiede che il titolo di studio *de quo* produca gli effetti legali di ammissione ai canali di conferimento incarico, ovvero l'inserimento nella graduatoria ad esaurimento, atteso che la stessa possiede le competenze e le conoscenze necessarie e richieste dalla normativa al fine dell'espletamento di tale professione e, pertanto, al fine dell'inserimento nella suddetta graduatoria.

Per consentire una maggiore comprensione della questione qui proposta, è opportuno esporre la vicenda "storica" del diploma di maturità magistrale.

L'art. 53 del R.D. 6 maggio 1923 n. 1054 ha istituito tale titolo di studio con la specifica finalità di formare i docenti della scuola elementare e materna.

L'art. 402 del D.Lgs. 297/1994 statuisce che "il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio (...) dell'istituto magistrale abilita, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare".

L'art. 191, commi IV e VI, del decreto sopra citato pur modificando taluni aspetti inerenti alla durata e al corso di tale titolo di studio, non ha tuttavia mutato la finalità dello stesso: mediante il conseguimento di tale titolo di studio inalterato rimaneva il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola elementare.

Il decreto interministeriale del 10.03.1997, art. 2, comma I stabilisce che "i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997/1999, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002,

conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994".

Peraltro, come già esposto nella parte in fatto, una serie di provvedimenti applicativi emessi dalla stessa amministrazione resistente confermano il valore abilitante del diploma. Ragion per cui non trova fondamento o appare comunque contraddittorio il mancato inserimento da parte degli stessi nelle graduatorie qui in esame.

Si fa, in particolare, riferimento alla nota a firma del Ministro Berlinguer, 3 marzo 1997, prot. n. 12588/BL, il cui contenuto è in seguito ribadito anche dalle circolari ministeriali 18 ottobre 2008, prot. n. 4458/C18, ove chiamato a pronunciarsi sull'argomento, evidenzia come tale diploma "conserverà per sempre il valore abilitante e consentirà, comunque, di accedere all'insegnamento".

Inoltre, il decreto-legge n. 104 del 12 settembre 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 128 dell'8 novembre 2013, con l'abolizione del comma 4 *bis* dell'articolo 1 legge n. 62 del 2000, ha riconosciuto al titolo di diploma magistrale pieno valore abilitante per l'insegnamento anche nella scuola paritaria.

Orbene, alla luce di quanto esposto, emerge con chiarezza la contraddittorietà di un sistema normativo che, da una parte, riconosce pieno valore a tale titolo ma non consente, dall'altra parte, l'inserimento da parte dei docenti abilitati in una graduatoria costituita per l'accesso all'insegnamento (il cui requisito per l'accesso è costituito dal possesso di una abilitazione all'insegnamento).

Il valore sopra descritto da attribuire al suddetto diploma trova conferma anche in diverse pronunce emanate dalla giurisprudenza che, chiamata a pronunciarsi sull'argomento, ne ha riconosciuto il valore.

In particolare, appare opportuno segnalare la sentenza n. 1299/2014 del Tar Lazio che ha riconosciuto il valore abilitante del diploma magistrale "i



*titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001/2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994".*

L'art. 402, comma I, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 ha previsto che "ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado (...) è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio: a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna; b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare".

Il decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio 1998 n. 323, ha stabilito che "i titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano permanentemente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna ed elementare".

L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1974 n. 419, di istituzione dei corsi sperimentali ha statuito che "sarà riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui al precedente art. 3 secondo i criteri di corrispondenza fissati dal Ministro per la pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione".

Orbene, sul punto appare opportuno citare una pronuncia emessa dal Consiglio di Stato che si è pronunciato in merito alla validità del titolo di



studio qui in esame per l'accesso ai posti di insegnante. In particolare, il Collegio si è espresso in merito all'appello proposto da una docente esclusa dalla partecipazione al concorso e per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali di insegnamento nella scuola materna, poiché a detta dell'amministrazione, il diploma in possesso da parte della ricorrente a norma dell'art. 2, comma I, punto 5, del bando di concorso, non era titolo valido per l'accesso ai posti di insegnanti della scuola materna (nella specie si trattava di diploma di maturità magistrale rilasciato, ai sensi dei DD.MM. 1 settembre 1987-20 giugno 1991, ovvero corso sperimentale ad indirizzo linguistico).

Ebbene, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7550 del 3 dicembre 2009, ha affermato che *"la questione consistente in concreto nella utilità o meno del diploma rilasciato da un Istituto magistrale, al termine di un corso sperimentale ad indirizzo linguistico, ai fini della ammissione al concorso per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento e, quindi, dell'accesso ai ruoli provinciali della scuola elementare, il cui bando richiedeva, ai fini dell'ammissione stessa (senza limitazione o precisazione riduttiva alcuna), il possesso di diploma di scuola magistrale deve essere risolta nel senso opposto a quello indicato dal giudice di primo grado e, quindi, favorevolmente alla pretesa dell'odierna appellante"*.

Appare, altresì, opportuno citare la sentenza n. 110 del 18.01.2014 del Tar Piemonte con la quale i Giudici hanno ribadito che *"la previsione di una preferenza, nella forma dell'automatica anteposizione in graduatoria, per i candidati laureati ovvero in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia conseguita mediante concorso, risulta immediatamente lesiva e finisce, di fatto, per estromettere dagli incarichi di insegnamento soggetti quali le odierne ricorrenti, che hanno conseguito il diploma abilitante ed hanno iniziato l'attività di insegnamento in un periodo nel quale non era richiesto altro titolo per l'accesso alle selezioni"*.

Peraltro, su tale questione, si è pronunciato il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 4834/2014, che ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza negativa del Tar Lazio (il quale ha negato con sentenza n. 7858/2014 la



domanda volta ad ottenere l'annullamento del D.M. 235/2014 nella parte in cui impediva l'inserimento dei diplomati magistrali consentendo l'inserimento nella sola graduatoria d'istituto) accogliendo l'istanza cautelare proposta dagli appellanti *"ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 98 del codice del processo amministrativo per l'accoglimento dell'istanza cautelare, al fine della sollecita definizione del giudizio di merito, comportando l'esecuzione della sentenza impugnata un danno grave e irreparabile per la posizione degli appellanti che altrimenti non potrebbero aspirare alla progressione in graduatoria cui è correlata l'ammissione in ruolo"* (all. 6).

Non mancano, infine, pronunce nelle quali verificato l'errore in cui è incorsa la pubblica amministrazione si sia ordinato alla stessa l'inserimento del docente, illegittimamente escluso, all'inserimento dello stesso nella graduatoria. Invero, con sentenza n. 28/2015 il Tribunale di Massa, sezione lavoro, accoglieva il ricorso presentato da una docente al fine di ottenere l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, ordinando all'Ufficio Scolastico Territoriale di reinserirla nella suddetta graduatoria.

Proprio sulla medesima questione diversi tribunali hanno ordinato l'inserimento all'Ufficio Scolastico competente dei diplomati nella suddetta graduatoria.

Merita di essere ricordato che il riconoscimento in tale senso di tale titolo di studio è avvenuto anche da parte della Commissione Europea che, in data 31.01.2014, ha emesso un parere sulla petizione avanzata da un docente italiano in relazione alla conformità della direttiva 2005/36 del diploma di maturità magistrale. La richiesta, infatti, era volta ad ottenere il riconoscimento del titolo del diploma *de qua* per poter insegnare in uno Stato dell'Unione Europea (in particolare, nel caso analizzato dalla Commissione Europea si trattava della Gran Bretagna). La Commissione ha riconosciuto la piena conformità del titolo a seguito dell'interpello all'autorità italiana (MIUR) che ha chiarito che il suddetto diploma costituisce qualifica piena all'insegnamento (*"fully qualified to teach in*

*Italy*”), mentre il concorso a cattedre rappresenta soltanto una procedura di reclutamento nella scuola statale (*“the competition is just a recruitment procedure necessary to obtain a permanente position in a state school”*). Pertanto, a seguito di tale procedura le autorità britanniche hanno riconosciuto la piena validità del titolo ai fini dell’insegnamento nel proprio Paese.

Infine, il Consiglio di Stato, con la sentenza 1973 del 16 aprile 2015, ha finalmente riconosciuto tale possibilità per i laureati con il diploma magistrale quadriennale prima della riforma.

Il Ministero, infatti, considerava non sufficiente tale diploma consentendo l’inserimento degli interessati solo nelle graduatorie di istituto e non in quelle permanenti, impedendo così di fatto a migliaia di precari della scuola di aspirare alla stabilizzazione.

Il Consiglio ha stabilito che: *“Ora, se è incontestabile che con il decreto ministeriale n. 325/2014, sulla base del citato parere, è stato riconosciuto a tutti i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, di accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, è altrettanto indubitabile che, nel ricorso in primo grado, gli attuali appellanti abbiano evidenziato che la loro richiesta non era tesa all’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, inserimento peraltro già acquisito per quanto detto innanzi, ma all’inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento, cioè nelle graduatorie costituite ai sensi dell’articolo 401 del decreto legislativo n. 297/94, riservate ai docenti muniti di abilitazione e utilizzate per l’assunzione a tempo indeterminato, in ragione del cinquanta per cento dei posti autorizzati annualmente dal Ministero. (...)Ora, non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che*



*tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle cattedre graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali. Conseguentemente, risulta valida la stessa presentazione delle cattedre domande di inserimento presentate nei termini che decorrono dalla effettiva conoscenza, da parte dei ricorrenti originari, della lesività dell'atto impugnato". (all. 6).*

Sulla scia anche il Tribunale di Como che, chiamatosi a pronunciare sulla medesima questione, ha stabilito come *"il diploma magistrale ottenuto prima di tale anno debba considerarsi in via permanente titolo abilitativo all'insegnamento ed insuscettibile di perdere il proprio valore"* (all. 7).

Alla luce di quanto detto appare evidente la violazione della normativa sopra indicata nonché la violazione delle pronunce della giurisprudenza da parte della pubblica amministrazione e, conseguentemente, l'odierna ricorrente possiede il diritto all'inserimento nella graduatoria ad esaurimento atteso che altrimenti non potrebbe aspirare alla progressione in graduatoria cui è correlata l'ammissione in ruolo.

**2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 197, comma I, D.lgs. 297/1994 e art. 15, comma VII, D.P.R. 323/1998. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma I, bis L. n. 143/2004.**

Appare necessario, in tale sede, far presente al Giudicante che atteso il valore abilitante del titolo di studio in esame, come ampiamente dimostrato nel precedente paragrafo, e ove lo stesso fosse stato correttamente valutato da parte dell'amministrazione resistente la ricorrente avrebbe diritto ad accedere ai canali previsti *ex lege* per il conferimento di incarichi e di supplenze.

In altre parole, il mancato riconoscimento di tale titolo e la conseguente impossibilità da parte degli stessi di inserirsi nella graduatoria ad esaurimento ha comportato la perdita del conferimento di incarichi di insegnamento annuali.

Tale situazione risulta ancor più grave in considerazione delle modifiche apportate mediante la legge Renzi-Giannini (definita anche la c.d. *"buona scuola"*) che prevede una nuova forma di reclutamento a partire dall'anno

scolastico 2016/2017 e che, soprattutto, prevede un piano di assunzioni dell'intera graduatoria ad esaurimento.

Orbene, appare evidente che la ricorrente ha un interesse a vedere disapplicato il decreto ministeriale n. 235 nella parte in cui non consente l'inserimento da parte della stessa nella graduatoria in esame.

Appare opportuno, inoltre, sottolineare che l'art. 1, comma 605, lett c) della legge n. 296/2006 ha sì disposto per legge la natura ad esaurimento delle graduatorie provinciali, ma non ha abrogato l'art. 1, comma I *bis* della legge n. 143/2004 che riconosce il diritto alla domanda di inserimento anche della ricorrente *"dall'anno scolastico 2005/2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione"*.

Pertanto, in base alla norma sopra indicata, chi risulti in possesso dell'abilitazione fino al 2006/2007 può presentare domanda di inserimento per l'aggiornamento per coloro che siano stati cancellati e/o inseriti per mancata o tardiva presentazione della domanda di aggiornamento.

Pertanto, con la legge 24 febbraio 2012 n. 14 dell'art. 14, comma 2 *ter* è già stata riconosciuta la possibilità di inserirsi *ex novo* ad alcune tipologie di aspiranti e tra queste proprio a chi fosse rimasto fuori dalla disciplina della legge 124/1999 e avesse conseguito l'abilitazione per l'insegnamento nelle scuole primarie nei seguenti termini *"2 ter fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c) e 607 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni, restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico, il secondo ed il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A*



*e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie. Con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013".*

Nel D.M. 53/2012 attuativo della L. n. 14/2012 si indica che *"vista la legge n. 296 del 27.12.2006 ed in particolare l'art. 1, comma 605, lettera c) che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del decreto-legge 7 aprile 2004 n. 97 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 4 giugno 2004, in graduatorie ad esaurimento, fatta salva la possibilità dei soli nuovi inserimenti per i docenti abilitati non ancora inclusi nelle graduatorie alla data di entrata in vigore dalla legge, o che stessero completando il percorso formativo abilitante presso le Università autorizzate".*

Un costante orientamento della giurisprudenza ha applicato queste norme accogliendo l'interpretazione favorevole alle ragioni degli insegnanti che chiedevano il reinserimento nella graduatoria ad esaurimento. Invero, tali pronunce garantiscono il diritto soggettivo all'esatto inquadramento nella graduatoria, nonostante la sua trasformazione in graduatoria permanente ad esaurimento (tra le tante sentenza del Tribunale di Rimini, sezione lavoro, n. 26372013).

Alla luce di quanto esposto tutti coloro che hanno superato, come la ricorrente l'esame di abilitazione o di idoneità, qualunque sia la loro provenienza, debbono poter partecipare alle operazioni di inserimento nella graduatoria provinciale con il punteggio con cui ognuno potrà graduarsi in relazione al proprio titolo abilitante.

Pertanto, non appare corretta l'operato del Ministero il quale ha provveduto al solo inserimento dei docenti che hanno conseguito il diploma di maturità magistrale, non consentendo l'inserimento degli stessi nelle graduatorie permanenti.

Su tale questione si è espresso il Tribunale di Como, con la sentenza già citata, secondo cui il *"granitico impianto normativo non può certamente considerarsi posto in discussione dall'art. 1 c. 605 lett. c) l. 296/2006 che, nel trasformare le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento ed imponendo un termine di decadenza al 2008 per l'inserimento in queste ultime dei docenti già in possesso di abilitazione, non può sicuramente ritenersi concernere la posizione dei docenti di cui si discute nel presente processo al cui titolo di studio il legislatore (anche avvalendosi di fonti normative sub legislative) aveva fin da tempi ben più lontani attribuito un inequivocabile valore abilitante permanente"* (fra le tante sentenza Tribunale di Como n. 16/2016 del 21.01.2016, sentenza Tribunale di Como n. 17/2016 del 21.01.2016, all. 7).

**3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 197, comma I, D. lgs. 297/1994 e l'art. 15, comma VII, DPR 3237/1998. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma I bis, L. n.143/2004. Illogicità e contraddittorietà.**

Occorre rilevare in tale sede che la questione relativa al suddetto titolo è stata esaminata di recente dal Consiglio di Stato.

Infatti, prima il Consiglio di Stato in relazione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con parere n. 03813/2013 dell'11 settembre 2013 ha dichiarato *"illegittimo (...) il decreto ministeriale n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia. (...) La disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studi. In altri termini, prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per*



*la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923 n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994 n. 297. Ciò è sancito inoltre dal decreto ministeriale 10 marzo 1997, dall'art. 15, comma VII, del DPR 23 luglio 1998 n. 323, ed infine, recentemente ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012".*

L'art. 69 della legge n. 69 del 2009 ha imposto al Ministro competente di adottare atti conformi al parere reso dal Consiglio di Stato. Pertanto, sulla base di tale orientamento, il Ministero con il decreto n. 253 del 15 maggio 2014 ha riconosciuto il diritto di inserimento in II fascia da parte di coloro che sono in possesso del diploma magistrale.

Orbene, tale inclusione rende ancor più necessaria l'inserimento da parte degli stessi soggetti nella graduatoria permanente atteso che il titolo di studio risulta abilitante.

Ancor più di recente con ordinanza, emessa in data 27 aprile 2016, il Consiglio di Stato, riunitosi in adunanza plenaria, ha esaminato la questione dell'ingresso in Gae di questa categoria di docenti della scuola e, con ordinanza n. 1/2016, ha sancito il diritto per tali docenti di essere immessi nelle suddette graduatorie (all. 8). In particolare, i Giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto che *"non appare opportuno discostarsi, ai limitati fini cautelari, dall'orientamento già espresso dalla Sezione Sesta nelle sentenze citate nella ordinanza di rimessione (cfr. per tutte sentenza n.1973 del 2015) e in numerose altre pronunce cautelari, secondo cui i soggetti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 hanno titolo ad essere inseriti nelle GAE"* (all. 8).

Si tratta, è evidente, di una pronuncia di rilievo atteso che la vicenda esaminata è la medesima di quella qui proposta e su cui appare opportuno che vi sia una uniformità di giudicati.

L' esclusione della sig.ra Curti, invero, genera una violazione da parte della stessa al fine di poter accedere al conferimento di incarichi nonché il conseguente impedimento da parte della stessa di poter accedere alla stabilizzazione (soprattutto in ragione delle recenti modifiche del sistema di reclutamento).

\* \* \*

Tanto premesso, la ricorrente *ut supra* rappresentata e difesa

### **RICORRE**

alla S.V. Ill. ma, affinché Voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé per ivi sentire e accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

Voglia l'Ill. mo Tribunale di Como, ogni contraria istanza rigettata, così giudicare:

#### **Nel merito:**

- 1) Accertare e dichiarare, previa disapplicazione del D.M. 235/2014 e degli altri atti connessi e/o conseguenti, il diritto della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie *ex art. 1, comma 1 bis*, l. n. 143/2004 (oggi GAE), per la classe concorsuale scuola dell'infanzia, per la classe concorsuale scuola primaria come da narrazione in fatto e motivi del ricorso e per l'effetto
- 2) condannare le amministrazioni resistenti, ciascuno per il proprio ambito di competenza, a provvedere all'inserimento "*pleno iure*" della ricorrente nelle graduatorie *ex art. 1, comma 1 bis*, l. n. 143/2004 (oggi GAE) per la classe concorsuale scuola dell'infanzia, per la classe concorsuale scuola primaria,
- 3) con vittoria di spese diritti ed onorari, oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara sin d'ora antistatario.

#### **In via istruttoria:**

Si chiede, ove il Giudice lo ritenga opportuno, l'autorizzazione a chiamare in causa i potenziali controinteressati inseriti nella graduatoria ad esaurimento per le classi concorsuali scuola dell'infanzia e scuola primaria della provincia di Como.





Studio legale  
www.studiolpr.it

Avv. LAURA PODAGRA

via Bellotti, 11 - 20129 Milano

mob +39 320 4855851

fax 1782753089

laura.podagra@monza.pecavvocati.it

laura.podagra@studiolpr.it

Si dichiara, ai sensi dell'art. 9, comma V, L. 488/99, che il valore del presente procedimento è indeterminabile e che il contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 è pari ad Euro 259,00.

Si allega:

- 1) diploma di maturità magistrale della ricorrente;
- 2) diffida inviata dalla ricorrente;
- 3) ordinanza del 22.10.2014 del Consiglio di Stato;
- 4) parere n. 03813/2013 dell'11.09.2013 del Consiglio di Stato, sezione seconda;
- 5) ordinanza n. 4834/2014 del Consiglio di Stato;
- 6) sentenza n.1973 del 16 aprile 2015 del Consiglio di Stato;
- 7) sentenza Tribunale di Como n. 16/2016 e n. 17/2016;
- 8) ordinanza n. 1/2016 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (adunanza plenaria) del 27.04.2016.

Milano-Como, 10.10.2016.

Avv. Laura Podagra



Studio legale  
www.studiopr.it

Avv. LAURA PODAGRA  
via Bellotti, 11 - 20129 Milano  
mob +39 320 4855851  
fax 1782753089  
laura.podagra@monza.pecavvocati.it  
laura.podagra@studiopr.it

## **ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLE NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto procuratore in adempimento del mandato in calce al presente ricorso

### **PREMESSO CHE**

- ai sensi dell'art. 151 c.p.c., il Giudice può autorizzare la notifica nei modi ritenuti idonei in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità,
- nel caso *de quo*, il ricorso ha ad oggetto il diritto al reinserimento della ricorrente nelle vigenti graduatorie ad esaurimento provinciali classe per la classe concorsuale scuola dell'infanzia, per la classe concorsuale scuola primaria,
- ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria detta, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi,
- vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nella detta Gae, non noti alla parte ricorrente.

### **RILEVATO CHE**

- la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la istante di individuare il nominativo e l'indirizzo sede degli eventuali controinteressati,
- la pubblicazione sulla G.U. appare inoltre onerosa per la ricorrente;
- il Giudice adito può ai sensi dell'art. 151 c.p.c. autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;
- il Giudice Amministrativo e il Giudice ordinario hanno disposto, quale forma alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista

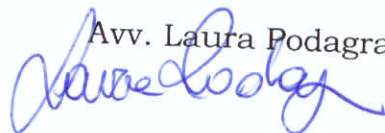


dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (TAR Lazio m- 176/09, Trib. Genova del 15.04.2014)

#### **FORMULA ISTANZA**

- al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet del Miur ed affissione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza negli spazi dell'ufficio regionale destinati alla comunicazione al personale docente o secondo le modalità ritenute opportune;
- alle Amministrazioni convenute mediante notifica all'indirizzo di posta certificata dell'Avvocatura distrettuale dello Stato;
- in ogni altro modo ritenuto opportuno.

Milano-Como, 10.10.2016

Avv. Laura Podagra  


## PROCURA AD LITEM

Il sottoscritto sig.ra WRT. SILVIA MARIA nato a COMO il 11.01.1983, residente a CORRIDO (COMO) via VAL REZZO 47/A (c.f.: CRTSVY83A51933F) conferisce il potere di rappresentanza e difesa, in ogni fase, stato e grado del giudizio ed atti inerenti, conseguenti e successivi, ivi compresa l'eventuale fase esecutiva ed il giudizio di opposizione, all'avv. Laura Podagra del foro di Monza, con studio in Milano via Bellotti n. 11 ivi compreso il potere di proporre domande riconvenzionali, chiedere provvedimenti cautelari, chiamare terzi in causa, farsi sostituire, transigere, conciliare, abbandonare il giudizio e rilasciare quietanze.

L'autorizzo, ai sensi dell'art. 13 D.L. 196/03, ad utilizzare i dati personali per la difesa dei miei diritti e per il perseguimento delle finalità di cui al mandato, nonché a comunicare ai Colleghi i dati con l'obbligo di rispettare il segreto professionale e di diffonderli esclusivamente nei limiti strettamente pertinenti all'incarico conferitoLe.

Eleggo domicilio presso e nello Suo studio in Milano, via Bellotti n.11

Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità, nei casi previsti dalla legge, di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto. Dichiaro, altresì, di essere stato informato della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita, in conformità a quanto prescritto dal D. L. n. 132/2014.

Autorizzo il pagamento delle spese processuali direttamente al suindicato procuratore.

Como 8/10/2016

Sig.ra WRT. SILVIA MARIA

Silvia Maria WRT

E' vera la firma

Avv. Laura Podagra

Laura Podagra